

Accordo multilaterale M344

in conformità con l'1.5.1 ADR
concernente materie pericolose sul trasporto di detonatori elettronici con i numeri UN
0511, 0512 e 0513

- (1) In deroga alle disposizioni della sottosezione 2.1.2.2, per gli articoli che rispondono alla definizione di "DETONATORI ELETTRONICI" di cui al 2.2.1.4, Glossario delle denominazioni, e assegnati ai numeri ONU 0511, 0512 o 0513, possono continuare ad essere utilizzate le voci relative ai "DETONATORI ELETTRICI" (numeri ONU 0030, 0255 o 0456).
- (2) Valgono tutte le altre disposizioni rilevanti dell'ADR.
- (3) Il presente accordo, valido fino al 31 dicembre 2022, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

Berna, 8.02.2022

Autorità svizzera competente per l'ADR:

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore